



Il Ministro dell'istruzione e del merito

DECRETO CONCERNENTE LA DISCIPLINA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO E DAGLI ITS ACADEMY NELL'AMBITO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DELL'ISTRUZIONE RIGUARDANTE GLI STUDENTI ISCRITTI AI PERCORSI DEGLI ITS ACADEMY E DELLA BANCA DATI NAZIONALE PER IL MONITORAGGIO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DEL SISTEMA TERZIARIO DI ISTRUZIONE TECNOLOGICA, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 11, COMMA 3, DEL DECRETO MINISTERIALE 30 NOVEMBRE 2023, N. 227

IL MINISTRO

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'Amministrazione Digitale» (di seguito, anche «**CAD**»);

VISTI i principi e le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, anche «**GDPR**») e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (di seguito, anche «**Codice della privacy**»);

VISTO, in particolare, l'articolo 6, paragrafo 1, lettera e) del GDPR, che consente il trattamento qualora sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio dei pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59»;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, secondo cui sono amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;

VISTA altresì la Legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

VISTI il Decreto-Legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca» che ha istituito il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'Università e della Ricerca, nonché il Decreto-Legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni



Il Ministro dell'istruzione e del merito

urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che ha mutato la denominazione del Ministero dell'Istruzione in Ministero dell'Istruzione e del Merito (di seguito, anche «**Ministero**» o «**MIM**»);

VISTO l'articolo 62-*quater* del CAD che ha istituito l'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione (di seguito, anche «**ANIST**»);

VISTO il Decreto Ministeriale 7 dicembre 2023, n. 31, recante «*Regolamento sulle modalità di attuazione e funzionamento dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione, ai sensi dell'articolo 62-*quater*, comma 6, del decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82*»;

VISTO il parere del Garante per la protezione dei dati personali del 24 marzo 2022, n. 96, relativo al suddetto schema di Decreto sull'ANIST e i chiarimenti del Garante di cui alla nota prot. 73040 del 5 settembre 2022;

CONSIDERATO che in base all'articolo 114 del succitato Decreto Legislativo n. 297/1994, recentemente introdotto dal Decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante «*Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*», convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 novembre 2023, n. 159, l'ANIST, a seguito della relativa attivazione, sarà altresì messa a disposizione dei sindaci per l'individuazione dei minori non in regola con l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

CONSIDERATO, altresì, che, in base al succitato articolo 114, commi 2 e 3, i dirigenti scolastici trasmettono al sindaco, entro il mese di ottobre 2023, i dati relativi ai minori regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche e che il MIM, con apposito decreto di natura non regolamentare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisca i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le operazioni di trattamento, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonché le misure di sicurezza di cui al GDPR;

VISTO in particolare, l'articolo 62 del CAD, concernente l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (di seguito, anche «**ANPR**»);

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE;

VISTO il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*»;

VISTO il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*»;

TENUTO CONTO che con il «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza» (di seguito, anche «**PNRR**»), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN 10160/21 del 13 luglio 2021, sono



Al Ministro dell'istruzione e del merito

stati previsti una serie di obiettivi di rafforzamento dell'offerta dei servizi di istruzione in tutto il ciclo formativo, nonché dei sistemi di ricerca di base e applicata e di consolidamento di nuovi strumenti di trasferimento tecnologico (Missione n. 4);

VISTA in particolare, la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 del PNRR «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università» – Riforma 1.2 «Riforma del sistema ITS» e Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)»;

VISTA la milestone europea M4C1-10 «Entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria, ove necessario», che prevede l'adozione di tutti gli atti normativi per l'efficace entrata in vigore della legislazione primaria entro il 31 dicembre 2023;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del PNRR, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

VISTO il Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» e, in particolare, l'articolo 33 che istituisce il Nucleo PNRR Stato-Regioni, al fine di attuare le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR;

VISTO l'Accordo Ref. ARES (2021)7947180 22 dicembre 2021, recante «Recovery and Resilience facility – Operational arrangements between the European Commission and Italy»;

VISTO il Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

VISTO il Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;

VISTO il Decreto-Legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142, recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali»;

VISTO il Decreto-Legge 23 settembre 2022, n. 144, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la



Il Ministro dell'istruzione e del merito

realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 novembre 2022, n. 175;

VISTO il Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;

VISTO l'Atto di Indirizzo politico-istituzionale adottato con Decreto del Ministero 25 gennaio 2023, n. 10, concernente l'individuazione delle priorità politiche che orientano l'azione del Ministero dell'istruzione e del Merito per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025;

VISTA la Legge 15 luglio 2022, n. 99, recante «Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore», con la quale è stato istituito il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, al fine di promuovere l'occupazione giovanile e consolidare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, partendo dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e potenziamento del sistema di istruzione e ricerca;

VISTO in particolare l'articolo 13, commi 1 e 2, della suddetta Legge n. 99/2022, in forza dei quali il MIM ha adottato il Decreto Ministeriale 30 novembre 2023, n. 229, con il quale ha dato attuazione al sistema nazionale di monitoraggio e valutazione, di cui all'articolo 14 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, nonché il Decreto Ministeriale, di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca, 5 dicembre 2023, n. 235, e il Decreto Ministeriale 30 novembre 2023, n. 228, con i quali ha definito gli indicatori del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi di cui al capo II della Legge n. 99/2022 e le modalità di aggiornamento;

VISTI in particolare, gli articoli 12, commi 1 e 2, e 14, comma 6, della Legge 15 luglio 2022, n. 99, i quali prevedono che:

- *«L'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS Academy di cui al capo II è costituita presso il Ministero dell'istruzione secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6. 2. Le funzioni e i compiti della banca dati nazionale di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, sono adeguati a quanto previsto dalla presente legge con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6» (articolo 12, commi 1 e 2);*
- *«Salvo quanto diversamente disposto, all'attuazione della presente legge si provvede con uno o più decreti, aventi natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» (articolo 14, comma 6);*

CONSIDERATO che, al fine garantire l'efficiente e razionale impiego delle risorse pubbliche e di assicurare unitarietà e omogeneità ai sistemi anagrafici del MIM, è stato valutato opportuno



Il Ministro dell'istruzione e del merito

l'inserimento dei dati dell'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS *Academy* nell'ambito di una apposita sezione dell'ANIST di cui all'articolo 62-*quater* del CAD di cui in premessa;

CONSIDERATO che, in linea con quanto previsto dall'articolo 14, comma 6, della Legge n. 99/2022 il MIM ha adottato il Decreto Ministeriale 30 novembre 2023, n. 227, con cui sono stati stabiliti i criteri e le modalità relativi alla sezione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione riguardante gli studenti iscritti ai percorsi degli ITS *Academy* (di seguito, anche «**Sezione ITS Academy di ANIST**») e i conseguenti adeguamenti delle funzioni e dei compiti della Banca Dati Nazionale per il monitoraggio quantitativo e qualitativo del Sistema terziario di istruzione tecnologica (di seguito, anche «**Banca Dati Nazionale**» o «**BDN**»), ai sensi degli articoli 12, commi 1 e 2, e 14, comma 6, della già citata Legge 15 luglio 2022, n. 99;

VISTO il Parere del Garante per la protezione dei dati personali del 16 novembre 2023, n. 525, relativo al suddetto Decreto n. 227/2023;

CONSIDERATO che, nel rispetto dell'articolo 8, commi 1, 2 e 3, del succitato Decreto, al MIM e agli ITS *Academy* è stata attribuita, in conformità all'articolo 4, n. 7, del GDPR e alle disposizioni di cui al Titolo I, Capo IV, del Codice della *privacy*, la titolarità autonoma dei trattamenti dei dati personali (di seguito, anche «**Titolari**») effettuati nell'ambito della Sezione ITS *Academy* di ANIST, ciascuno per il perseguimento delle specifiche finalità individuate dall'articolo 4, comma 1, del medesimo Decreto;

CONSIDERATO altresì che l'articolo 11, comma 3, del Decreto n. 227/2023, dispone che il Ministero è tenuto ad adottare, entro il 28 febbraio 2024 e nel rispetto dell'articolo 14, comma 6, della Legge n. 99/2022, apposito decreto attraverso il quale definire i seguenti profili:

«a) l'operatività, a partire dalle iscrizioni per l'anno formativo 2024-2025, della Sezione ITS Academy, che dovrà essere compatibile con i termini stabiliti per il perseguimento di milestone e target del PNRR;

b) i dati contenuti e i relativi tempi di conservazione e, in particolare, il set di dati relativo a ciascun interessato con la precisa individuazione dei dati che sono trattati, in relazione alle finalità di ciascuna attività di trattamento e previa valutazione della necessità di tale trattamento;

c) le operazioni eseguibili sui dati e le relative modalità di trattamento, nonché le specifiche tecniche e le modalità operative di alimentazione, aggregazione, correttezza, esattezza e aggiornamento dei dati contenuti nella Sezione ITS Academy;

d) le misure tecnico-informatiche di adeguamento della Banca Dati Nazionale con la Sezione ITS Academy dell'ANIST e le relative modalità di raccordo;

e) le altre banche dati, anche di interesse nazionale, i cui dati sono necessari per lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero o per l'allineamento degli ulteriori dati contenuti nella Sezione ITS Academy;

f) la descrizione delle modalità di funzionamento della Sezione, ivi comprese le modalità per assicurare il rilascio di certificazioni da parte degli ITS e del Ministero, nonché delle regole tecniche, dei requisiti, delle garanzie e delle misure di sicurezza adottate»;



Il Ministro dell'istruzione e del merito

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione suindicata, il MIM procede ad adottare il presente decreto (di seguito, anche «**Decreto**») e che al medesimo è allegato anche un documento contenente specifiche funzionali e tecniche della Sezione ITS *Academy* di ANIST e della Banca Dati Nazionale (di seguito, anche «**Allegato Tecnico**»), tra le quali, in particolare, i dettagli relativi ai dati personali oggetto di trattamento, agli standard tecnologici e alle misure di sicurezza, di accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità adottate, nonché alle condizioni di accesso necessarie per assicurare il corretto, lecito e trasparente trattamento dei dati personali;

CONSIDERATO che il Ministero ha predisposto e approvato appositi documenti di valutazione di impatto – ai sensi dell'articolo 35 del GDPR e delle «*Linee Guida concernenti la valutazione di impatto sulla protezione dei dati nonché i criteri per stabilire se un trattamento “possa presentare un rischio elevato” ai sensi del Regolamento 2016/679*», adottate dal Gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati il 4 aprile 2017, e successivamente emendate il 4 ottobre 2017 – relativamente alla Sezione ITS *Academy* di ANIST e alla Banca Dati Nazionale;

TENUTO CONTO che il presente Decreto potrà essere oggetto di modifiche e integrazioni in ragione della progressiva evoluzione delle infrastrutture informatiche;

ACQUISITO il parere prot. n. 4557 del 30 gennaio 2024 del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, reso nell'adunanza plenaria n. 120 del 30 gennaio 2024;

VISTA la nota prot. n. 174 del 2 febbraio 2024, con la quale il Ministero ha trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali il presente schema di Decreto, al fine di richiedere un parere ai sensi degli articoli 36, paragrafo 4, e 57, paragrafo 1, lett. c), del GDPR;

ACQUISITO il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali n. 84 del 20 febbraio 2024;

SENTITI il Ministro dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy;

ACQUISITA, in data 22 febbraio 2024, l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Rep. atti n. 24/CSR);

SENTITE le organizzazioni sindacali rappresentative;

DECRETA

Articolo 1

«Valore delle premesse e degli allegati»

1. Le premesse e l'Allegato Tecnico al presente Decreto, insieme al documento allo stesso allegato («A. Matrice dei dati»), costituiscono parte integrante e sostanziale del Decreto medesimo.

Articolo 2

«Definizioni»



Il Ministro dell'istruzione e del merito

1. Ai fini del presente Decreto e del relativo Allegato Tecnico, valgono le seguenti definizioni:
 - a) «Sezione ITS *Academy* di ANIST»: sezione dedicata agli studenti iscritti ai percorsi degli ITS *Academy*, di cui all'articolo 12, comma 1, della Legge n. 99/2022;
 - b) «BDN»: Banca Dati Nazionale per il monitoraggio quantitativo e qualitativo del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui all'articolo 13 del DPCM 25 gennaio 2008 e all'articolo 12, comma 2, della Legge n. 99/2022;
 - c) «ITS *Academy*»: Istituti Tecnologici Superiori costituiti come fondazioni ai sensi degli articoli 14 e ss. del codice civile e in conformità all'articolo 4 della Legge n. 99/2022;
 - d) «Esiti a distanza»: esiti (i.e., immatricolazione all'Università) rilevati decorsi dodici mesi dal conseguimento del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e/o di specializzazione superiore per le tecnologie applicate da parte dei corsisti;
 - e) «Corsisti»: soggetti iscritti o frequentanti i percorsi ITS *Academy*;
 - f) «Diplomati»: soggetti che hanno conseguito un diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e/o un diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate;
 - g) «INDIRE»: Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, che costituisce un'articolazione del Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione;
 - h) «ANIST»: Anagrafe nazionale dell'istruzione di cui all'articolo 62-*quater* del CAD;
 - i) «ANPR»: Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del CAD;
 - j) «ID ANPR»: codice identificativo univoco associato ad ogni iscritto in ANPR al fine di garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici;
 - k) «PDND»: la Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art. 50-*ter* del CAD;
 - l) «CODICE DELLA PRIVACY»: D.Lgs. n. 196/2003 coordinato ed aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 24/2023;
 - m) «GDPR»: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Articolo 3



Il Ministro dell'istruzione e del merito

«Oggetto e finalità del presente Decreto»

1. Nel rispetto dell'articolo 14, comma 6, della Legge n. 99/2022 e in attuazione dell'articolo 11 del Decreto Ministeriale n. 227/2023, il presente Decreto detta disposizioni concernenti la Sezione ITS *Academy* di ANIST e la Banca Dati Nazionale per il monitoraggio quantitativo e qualitativo del Sistema terziario di istruzione tecnologica. In particolare, definisce: (i) l'operatività della Sezione ITS *Academy*, (ii) i dati personali trattati in relazione alle finalità perseguite, nonché i relativi tempi di conservazione; (iii) le operazioni eseguibili sui dati e le relative modalità di trattamento; (iv) le specifiche tecniche e le modalità operative di alimentazione, aggregazione, correttezza, esattezza e aggiornamento dei dati contenuti nella Sezione ITS *Academy*; (v) le misure tecnico-informatiche di adeguamento della Banca Dati Nazionale con la Sezione ITS *Academy* e le relative modalità di raccordo; (vi) le banche dati, anche di interesse nazionale, i cui dati sono necessari per lo svolgimento delle funzioni di competenza del MIM o per l'allineamento degli ulteriori dati contenuti nella Sezione ITS *Academy*; (vii) le modalità di funzionamento della Sezione, ivi comprese le modalità per assicurare il rilascio di certificazioni attraverso l'ampliamento dei servizi erogati dall'ANIST, nonché le regole tecniche, i requisiti, le garanzie e le misure di sicurezza adottate.

Articolo 4

«Funzionamento della Sezione ITS Academy di ANIST»

1. La Sezione ITS *Academy* di ANIST è costituita presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della Legge n. 99/2022 e del Decreto Ministeriale n. 227/2023 e rappresenta l'Anagrafe nazionale dell'istruzione riguardante gli studenti iscritti ai percorsi degli ITS *Academy*, contenuta all'interno di una specifica sezione di ANIST di cui all'articolo 62-*quater* del CAD.
2. La Sezione, accessibile dal corsista o dal diplomato presso un ITS *Academy* attraverso il Portale ANIST e dagli altri soggetti di cui al successivo articolo 5 attraverso le modalità indicate all'interno dell'Allegato Tecnico, è articolata secondo le caratteristiche dettagliatamente riportate all'interno dei paragrafi 2.1 e 2.2 del predetto Allegato Tecnico, che definiscono l'architettura del sistema e il modello di funzionamento della Sezione ITS *Academy* di ANIST.
3. In attuazione dell'articolo 62-*quater*, comma 3, del CAD, la Sezione ITS *Academy* di ANIST mette a disposizione del Ministero dell'Interno le informazioni relative ai titoli di studio, mediante appositi servizi resi disponibili per il tramite della PDND, ai fini della loro fruizione da parte dell'ANPR.

Articolo 5

«Accesso alla Sezione ITS Academy di ANIST»

1. La Sezione ITS *Academy* di ANIST, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 del Decreto Ministeriale n. 227/2023, è accessibile, con le procedure, le modalità, le garanzie e nel rispetto dei limiti indicati nell'Allegato Tecnico, alle seguenti categorie di



Al Ministro dell'istruzione e del merito

Utenti: (i) *ITS Academy*; (ii) personale amministrativo delle Direzioni competenti per materia del Ministero dell'Istruzione e del Merito; (iii) corsisti e diplomati *ITS Academy*, limitatamente alla consultazione e certificazione dei propri dati; (iv) INDIRE, limitatamente ai dati dei corsisti e diplomati *ITS Academy* previamente pseudonimizzati dal MIM, in qualità di soggetto di cui si avvale lo stesso Ministero per la realizzazione del Sistema di monitoraggio e valutazione di cui al Decreto Ministeriale n. 229/2023; (v) regioni, limitatamente ai dati aggregati resi disponibili sulla PDND, per la quantificazione delle risorse finanziarie da destinare, sulla base della normativa vigente, alla realizzazione dei percorsi formativi degli ITS.

2. Nell'ambito dell'accesso, da parte di INDIRE, ai dati pseudonimizzati e, da parte delle Regioni, ai dati aggregati, è garantito il rispetto di specifiche misure di sicurezza e tecniche idonee ad assicurare la non reidentificazione, anche indiretta, degli interessati, secondo quanto riportato nel paragrafo 3.3. dell'Allegato Tecnico.
3. Gli Utenti di cui al comma 1 possono avere accesso alle informazioni e ai dati contenuti nella Sezione *ITS Academy* di ANIST, secondo specifici profili e servizi di accesso e autorizzazione definiti all'interno dell'Allegato Tecnico e nei limiti di quanto strettamente necessario al perseguimento delle finalità di rispettiva competenza.
4. Nello specifico, l'Allegato individua gli Utenti autorizzati ad accedere alle informazioni e ai dati resi disponibili nella Sezione *ITS Academy* di ANIST e le operazioni eseguibili da parte di ciascuna categoria di Utente rispetto ai dati medesimi, in conformità ai principi di limitazione della finalità e minimizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c) del GDPR.

Articolo 6

«Dati contenuti nella Sezione ITS di ANIST e della Banca Dati Nazionale e soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali»

1. Il Ministero e gli *ITS Academy* trattano i dati presenti nella Sezione *ITS Academy* di ANIST limitatamente alle finalità strettamente connesse a quest'ultima e per il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali, nel rispetto dell'articolo 8, commi 2 e 3, del Decreto n. 227/2023.
2. Nell'ambito della Banca Dati Nazionale, il trattamento dei dati personali è effettuato da INDIRE ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Decreto Ministeriale n. 227/2023.
3. I singoli dati trattati nell'ambito della Sezione *ITS Academy* di ANIST e della Banca Dati Nazionale, riconducibili alle tipologie di cui all'articolo 5, comma 1 e 10, comma 2 del Decreto Ministeriale n. 227/2023, sono precisati all'interno del documento allegato *sub A*) all'Allegato Tecnico avente a oggetto la matrice dei dati personali oggetto di trattamento.
4. In particolare, i dati personali trattati nell'ambito della Sezione *ITS Academy* di ANIST, riconducibili alle tipologie di cui all'articolo 5, comma 1 del Decreto Ministeriale n. 227/2023, sono precisati nel paragrafo 3.1 lettera A) dell'Allegato Tecnico ed all'interno



Il Ministro dell'istruzione e del merito

del documento allegato sub A) all'Allegato Tecnico avente a oggetto la matrice dei dati oggetto di trattamento e si suddividono nelle seguenti categorie:

- a) «Dati dei corsisti»: dati finalizzati all'identificazione dei corsisti e suddivisi in: (i) dati comuni, quali dati anagrafici e dati di contatto (i.e. nome, cognome, data e luogo di nascita, genere, codice fiscale, residenza e/o domicilio, recapito telefonico e indirizzo e-mail); (ii) esiti formativi, quali dati dei corsisti che hanno sostenuto la prova finale e informazioni relative al conseguimento del titolo di diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate;
 - b) «Dati di processo»: dati funzionali a mettere in rapporto il soggetto corsista con il percorso intrapreso e l'ITS *Academy* di riferimento e suddivisi in: (i) titolo di accesso all'ITS *Academy* (i.e., diploma di istruzione di livello secondario o terziario, italiano o estero); (ii) stato del corsista, contenente informazioni sulla situazione soggettiva del corsista nei confronti del percorso ITS *Academy* (i.e., spostamento di percorso, rinuncia agli studi, ammissione alle annualità successive);
 - c) «Dati di completamento»: dati relativi agli indicatori di monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi suddivisi in: (i) esperienze formative (i.e., stage, visite guidate, laboratori, tirocini yacht, didattica a distanza); (ii) esiti intermedi (certificazione intermedia); (iii) esiti a distanza (situazione dei corsisti decorsi dodici mesi dal conseguimento del titolo di diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, quali, a titolo esemplificativo, il proseguimento degli studi).
5. I dati personali trattati nell'ambito della BDN, che integrano le tipologie di cui all'articolo 10, comma 2 del Decreto Ministeriale n. 227/2023, sono precisati nel paragrafo 4.1 lettera A) dell'Allegato Tecnico ed all'interno del documento allegato sub A) all'Allegato Tecnico avente a oggetto la matrice dei dati personali oggetto di trattamento e si suddividono nelle seguenti categorie:
- a) struttura organizzativa, che include l'anagrafica e il profilo del personale coinvolto nelle attività direttive, gestionali e formative degli ITS *Academy* (Presidente, Direttore, Coordinatore didattico, Referente banca dati, Addetto al placement, Tutor d'aula, Progettista, Altro, Membri del Consiglio di amministrazione, Membri del Comitato tecnico-scientifico, Membri dell'Assemblea dei partecipanti, Revisore dei conti);
 - b) personale, che include l'anagrafica di docenti e tutor degli ITS *Academy*;
 - c) risorse strutturali, che include i dati relativi al referente delle sedi operative;
 - d) reti di partenariato, che include l'anagrafica dei legali rappresentanti degli enti coinvolti nelle reti di partenariato degli ITS *Academy*.



Il Ministro dell'istruzione e del merito

6. Nell'ambito delle finalità di accreditamento di cui al D.M. 4 ottobre 2023, n. 191, INDIRE tratta i dati personali di cui alla lettera a) del precedente comma in qualità di Responsabile del Trattamento, per conto del Ministero dell'Istruzione e del Merito.
7. La Sezione ITS *Academy* di ANIST e la Banca Dati Nazionale sono organizzate secondo modalità funzionali e operative che garantiscono l'univocità dei dati stessi nell'ambito delle anagrafi e banche dati del MIM.
8. Possono accedere ai dati personali, nel rispetto delle finalità del Trattamento, i soggetti espressamente designati dai Titolari e dai Responsabili del Trattamento ai sensi dell'articolo 29 del GDPR e ai sensi dell'articolo 2-*quaterdecies* del Codice della *privacy*.

Articolo 7

«Fonti dei dati e sistemi di alimentazione»

1. La Sezione ITS *Academy* di ANIST e la Banca Dati Nazionale sono alimentate secondo le modalità indicate dettagliatamente all'interno, rispettivamente, dei paragrafi 3.1, lettera C), e 4.1, lettera C), dell'Allegato Tecnico, rispetto a ciascuna tipologia di dato personale.
2. L'alimentazione della Sezione ITS *Academy* di ANIST avviene mediante interoperabilità con le banche dati di interesse nazionale e mediante flussi diretti di dati da parte degli ITS *Academy*, secondo le modalità descritte all'interno del paragrafo 2.2. lettera c) dell'Allegato Tecnico. In particolare, la Sezione ITS *Academy* di ANIST è costituita da un'infrastruttura tecnologica interoperabile con altre banche dati o sistemi informativi, gestite internamente ed esternamente al MIM, quali, in particolare: (i) l'ANIST; (ii) la Banca Dati Nazionale; (iii) l'ANPR, costituita presso il Ministero dell'Interno; (iv) l'ANIS, costituita presso il Ministero dell'Università e della Ricerca; (v) Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie e (vi) UNIMARE, costituite presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; (vii) Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).
3. Con riguardo alle lettere (iv), (v), (vi) e (vii) del precedente comma, i dati sono acquisiti in forma aggregata.
4. Nell'ambito della Banca Dati Nazionale, i dati vengono alimentati da: (i) Sezione ITS *Academy* dell'ANIST relativamente agli esiti formativi dei corsisti, ai dati di processo e di completamento, previamente pseudonimizzati dal Ministero, tramite *web-service* su infrastruttura PDND; (ii) ITS *Academy*, tramite applicazione web e compilazione di form specifici per sezioni tematiche relativi all'ITS *Academy* stesso e ai percorsi afferenti al medesimo.

Articolo 8

«Servizi per il rilascio di certificazioni resi disponibili dalla Sezione ITS Academy di ANIST»

1. La Sezione ITS *Academy* di ANIST consente ai corsisti e ai diplomati ITS *Academy* la consultazione e la certificazione dei dati di cui all'articolo 6, comma 4, del presente Decreto



Il Ministro dell'istruzione e del merito

e la presentazione dell'istanza per la rettifica dei propri dati, secondo le modalità di cui ai paragrafi 2.2 e 2.3 dell'Allegato Tecnico.

2. Ferme restando le competenze degli ITS *Academy* ai sensi della normativa vigente, il Ministero, su richiesta dei corsisti e diplomati ITS *Academy*, rilascia certificazioni relative a dati e informazioni ad essi riferiti, per conto degli ITS *Academy*, contenuti nella Sezione ITS *Academy* di ANIST mediante l'emissione, tramite collegamento telematico, di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE.
3. I servizi per il rilascio di certificazioni resi disponibili dalla Sezione ITS *Academy* di ANIST sono individuati nel paragrafo 2.3 dell'Allegato Tecnico.

Articolo 9

«Adeguamento della Banca Dati Nazionale e modalità di raccordo con la Sezione ITS Academy di ANIST»

1. Le misure tecnico-informatiche di adeguamento della Banca Dati Nazionale e le relative modalità di raccordo con la Sezione ITS *Academy* di ANIST sono definite all'interno del paragrafo 2.6 dell'Allegato Tecnico.

Articolo 10

«Trattamento dei dati personali e misure di sicurezza»

1. Il Trattamento dei dati personali, posto in essere nell'ambito della Sezione ITS *Academy* di ANIST e della Banca Dati Nazionale, viene effettuato nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, limitazione delle finalità e minimizzazione di cui all'articolo 5 del GDPR.
2. Al fine di garantire i principi di cui sopra, sono implementate garanzie e misure di sicurezza appropriate e specifiche, dirette a tutelare i diritti fondamentali e gli interessi delle persone fisiche i cui Dati sono coinvolti nelle attività di Trattamento oggetto del presente Decreto, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 32 del GDPR e dal Codice. I requisiti di sicurezza adottati, così come precisati nell'Allegato Tecnico al presente Decreto, garantiscono, in ogni caso, l'integrità e la riservatezza dei dati, la sicurezza della Sezione ITS *Academy* di ANIST e della Banca Dati Nazionale, il tracciamento delle operazioni effettuate, nonché il rispetto dei principi di protezione dei dati per impostazione predefinita e per progettazione.
3. Le misure tecniche e organizzative implementate tengono conto, in special modo, dei rischi presentati dal trattamento, che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.



Il Ministro dell'istruzione e del merito

4. All'interno dell'Allegato Tecnico sono individuate le specifiche tecniche e le modalità operative di alimentazione, aggregazione, correttezza, esattezza e aggiornamento dei dati contenuti nella Sezione ITS *Academy* di ANIST.
5. Le misure di sicurezza sono periodicamente aggiornate e verificate anche a fronte dello stato dell'arte tecnologico.
6. I dati personali oggetto di trattamento non saranno trasferiti fuori dallo spazio economico europeo, se non nelle forme e secondo le modalità previste dal GDPR.

Articolo 11

«Tutela dei diritti e della libertà fondamentali»

1. Il trattamento dei dati personali nell'ambito della Sezione ITS *Academy* di ANIST e della Banca Dati Nazionale è eseguito nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati.
2. Nell'ambito della Sezione ITS *Academy* di ANIST, sono trattati i soli dati comuni degli Utenti e non è previsto il conferimento di dati riconducibili alle categorie particolari di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR.
3. Il Ministero, in qualità di Titolare del Trattamento ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto Ministeriale n. 227/2023 e gli ITS *Academy* in qualità di Titolari autonomi del Trattamento ai sensi del successivo comma 3, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, forniscono informative agli interessati, in conformità agli articoli 13 e 14 del GDPR, circa il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito dei rispettivi trattamenti.
4. I Titolari garantiscono agli interessati l'esercizio dei diritti riconosciutigli ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, degli articoli 15 e seguenti del GDPR.

Articolo 12

«Conservazione dei Dati Personali»

1. La Sezione ITS *Academy* di ANIST e la Banca Dati Nazionale conservano i dati personali per il periodo di tempo strettamente necessario a perseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati, ai sensi rispettivamente degli articoli 4 e 10 del Decreto Ministeriale n. 227/2023, nel rispetto dell'articolo 5 del GDPR, secondo le tempistiche e le modalità indicate all'interno dei paragrafi 3.1 lettera E) e 4.1 lettera E) dell'Allegato Tecnico.
2. I dati di cui al precedente comma sono altresì oggetto di ulteriore conservazione per far valere o difendere, in sede giudiziaria, un diritto, anche di terzi, per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, con riferimento a contenziosi in atto o a situazioni precontenziose nel rispetto del principio di limitazione della conservazione, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lett. e), del GDPR.



Il Ministro dell'istruzione e del merito

Articolo 13

«Disposizioni finali»

1. Il presente Decreto entra in vigore dal giorno successivo alla relativa pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e del Merito.
2. La Sezione ITS *Academy* di ANIST sarà operativa a partire dalle iscrizioni per l'anno formativo 2024/2025.
3. Con appositi decreti ministeriali di natura non regolamentare, il MIM, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, potrà integrare e implementare la Sezione ITS *Academy* di ANIST e ampliare, con riferimento alla Sezione ITS *Academy*, i servizi erogati da ANIST ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Ministeriale 7 dicembre 2023, n. 31 recante «Regolamento sulle modalità di attuazione e funzionamento dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione, ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 6, del decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82».
4. Con appositi decreti direttoriali potranno essere: (i) apportate modifiche e integrazioni al presente Decreto che non incidano sugli aspetti essenziali del trattamento dei dati personali ivi disciplinati; (ii) adottati, in attuazione del presente Decreto, atti amministrativi o accordi che non comportino trattamenti di dati personali ulteriori rispetto a quelli già stabiliti dal Decreto medesimo.

IL MINISTRO

Prof. Giuseppe Valditara